

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

- 5 OTT.1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL _____

- 5 OTT.1999

ADDI' NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Licnello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
..... OMISSIS

BADALONI, AMATI E META.

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 5000

Oggetto: Approvazione schema regolamento della comunione tra le Aziende Sanitarie Locali ai sensi art. 1, comma 2, della L.R. 7.8.1998, n. 37.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: approvazione schema regolamento della comunione tra le aziende sanitarie locali ai sensi art. 1, comma 2 della L.R. 7.8.1998 n. 37.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla Salvaguardia e cura della salute;

VISTO l'art. 23 della L.R. 16.6.1994 n. 18 che al primo comma stabilisce, fra l'altro, che tutti i beni immobili, ivi compresi quelli da reddito di cui all'art. 24, che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 n. 502, facevano parte del patrimonio dei comuni o della provincia con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere;

VISTO il comma 2 del predetto art. 23 della L.R. 18/1994 che classifica i beni da trasferire alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere in due categorie:

- a) beni destinati alla erogazione dei servizi igienico sanitari
- b) beni destinati a fornire rendite patrimoniali nonché culturali ed artistico - monumentali.

VISTA l'art. 24 della L.R. 18/1994 così come modificato ed integrato dalla L.R. 7.8.1998 n. 37 dove si dispone che i beni di cui all'art. 23, comma 2 lettera b) devono essere trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, pro-indiviso, ad una comunione tra le aziende sanitarie locali la cui quota di partecipazione al patrimonio comune è calcolato in proporzione alla popolazione residente nel territorio di ciascuno di esse;

VISTA la DGR n. 3217 del 14.6.1999 con la quale sono state stabilite le quote di partecipazione al patrimonio comune di ciascuna Azienda sanitaria locale;

CONSIDERATO che al punto 2 dell'art. 1 della L.R. 37/1998 è stabilito, fra l'altro, che la Giunta regionale, prima dell'emanazione dei decreti di trasferimento del Presidente della Giunta stessa, deve definire con apposita deliberazione il regolamento della predetta comunione tra le aziende sanitarie locali;

VISTO lo schema di regolamento che fa parte integrante della presente deliberazione, schema di regolamento che è stato predisposto in collaborazione con la F.I.L.A.S. S.p.A. in qualità di consulente ai sensi della convenzione di cui alla DGR n. 5561 del 15.6.1995, e sottoposto all'esame del competente ufficio legislativo della Presidenza della Giunta regionale;

VISTA la L.R. 7.6.1999 n. 7 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 1999" ove all'art. 85 si prevede che al fine di assicurare la copertura delle spese di costituzione e di primo avviamento della comunione la Regione provvede alla anticipazione finanziaria di milioni che è rimborsata dalla comunione con i proventi dell'attività di gestione del patrimonio;



RITENUTO quindi di dover procedere all'approvazione dell'accluso schema di regolamento;

VISTO l'art. 127 del 15.5.1997, art. 17, comma 32;

all'unanimità

DELIBERA

di approvare ai sensi dell'art. 1 della comma 2 della L.R. 7.8.1998 n. 37 l'allegato schema di regolamento della comunione delle aziende unità sanitarie locali che fa parte integrante del presente atto.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127 del 15.5.1997, art. 17.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL VICE PRESIDENTE : F.to Lionello COSENTINO

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



1° OTT. 1999

CONVENZIONE COSTITUTIVA E REGOLAMENTO DI COMUNIONE
Tra le ASL della Regione Lazio (L.R.37/98)

Oggi, in.....

Assunti in data 11. 5.000

DEL - 5 OTT. 1999


Tra

bw

- Azienda Unità Sanitaria Locale Roma/A, con sede in....., via....., iscritta presso.....al n., codice fiscale e partita IVA.....(di seguito "ASL Roma/A") in persona del suo direttore generale, che sottoscrive questa Convenzione in forza dei propri poteri di rappresentanza legale;
- Azienda Unità Sanitaria Locale Roma/B, con sede in, via....., iscritta presso.....al n., codice fiscale e partita IVA.....(di seguito ASL Roma/B) in persona del suo direttore generale, che sottoscrive questa Convenzione in forza dei propri poteri di rappresentanza legale;
- Azienda Unità Sanitaria Locale
- Azienda Unità Sanitaria Locale.....
- Azienda Unità Sanitaria Locale.....

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 30/12/92, n. 502, recante norme di "Riordino della disciplina sanitaria ", e successive modificazioni, tutti i beni immobili, ivi compresi quelli da reddito, ricompresi, alla data di entrata in vigore dello stesso Decreto Legislativo, nel patrimonio dei comuni o delle provincie con vincolo di destinazione alle Aziende Unita Sanitarie Locali devono essere trasferiti al patrimonio delle stesse Aziende Unità Sanitarie Locali;
- ai sensi dell'articolo 24 della Legge Regionale 16/6/94, n.18 , recante "Disposizioni per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30/12/92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni ", così come modificato dalla legge regionale 7/8/98, n. 37 recante "Modificazioni all'art. 24 della legge regionale 16/6/94, n.18: Disposizioni per il riordino del Servizio Sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30/12/92, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni. Istituzione delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere", i beni di cui alla lettera b) dell'art. 23, comma II, della stessa Legge Regionale sono trasferiti pro-indiviso alle ASL con decreto del Presidente della Giunta Regionale, che, in deroga a quanto disposto dall'art.1101 del codice civile , provvede a definire le quote di partecipazione di ciascuna ASL in proporzione alla popolazione residente nell'ambito territoriale di cui all'art.5, comma I°, della stessa Legge Regionale, quale risultante dall'ultimo censimento ufficiale ;
- ai sensi dell'art. 24, comma 2°, della Legge Regionale, detto trasferimento sarà effettuato, in una o più soluzioni , con decreti del Presidente della Giunta Regionale, che provvede a definire le quote



[Handwritten signature]

di partecipazione di ogni singola ASL al Patrimonio Comune;

- ai sensi dell'art. 24, comma 7°, della stessa Legge Regionale, le ASL devono, entro il termine previsto nel decreto di trasferimento e nel rispetto di quanto prescritto in apposita deliberazione assunta dalla Giunta Regionale ai sensi del comma 5° del medesimo articolo 24, individuare tra i beni in comunione quelli da apportare in un fondo comune immobiliare chiuso istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25/1/94, n. 86, come modificato dall'art.3 della L.23/12/96, n. 662, per un valore complessivo non inferiore all'ammontare minimo previsto all'art.12, comma 2°, lett.d), della stessa legge e quelli da affidare in gestione ad una società per azioni con eventuale partecipazione regionale, costituita o indicata dalle medesime ASL;

- ai sensi dell'art. 24, comma 9°, della stessa Legge regionale, le ASL in comunione devono stipulare apposite convenzioni, secondo lo schema approvato con deliberazione della Giunta Regionale, con i singoli Comuni interessati, per la gestione transitoria relativa al periodo intercorrente tra il decreto di trasferimento degli immobili di cui alla precedente lettera (c) e l'apporto o l'affidamento in gestione di cui alla precedente lettera (d);

- le ASL intendono, con la sottoscrizione della presente Convenzione, definire condizioni, termini e modalità per procedere con azione coordinata e di concerto agli adempimenti previsti dalla legge Regionale per la gestione del comune patrimonio immobiliare ad esse trasferito con uno o più decreti del Presidente della Giunta Regionale durante e dopo il periodo transitorio di cui alla precedente lettera (e), nonché per procedere con azione coordinata e di concerto all'impiego di proventi, frutti e/o corrispettivi di ogni genere derivanti dalla gestione del Patrimonio Comune, dalle quote e dal loro collocamento.

Tutto ciò premesso

che forma parte integrante ed essenziale della presente Convenzione, si stipula e conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

-Definizioni-

In aggiunta ai termini ed alle espressioni eventualmente definiti in altre clausole di questa Convenzione, ai fini della stessa i termini e le espressioni di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi.



1.01 "ASL": le singole Aziende Unità Sanitarie locali della regione Lazio di cui all'articolo 5, comma 1°, del Decreto Legislativo 30/12/92, n.502, e alla delibera della Giunta regionale

[Handwritten signature]

30/6/94, n.5163, recante "Costituzione delle aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere. Legge regionale 16/6/94, n.18 e legge regionale 1676/94, n. 19", che sottoscrivono la presente convenzione;

- 1.02 "Convenzione": la presente scrittura privata, recante la convenzione Costitutiva ed il Regolamento della Comunione tra le ASL;
- 1.03 "Legge Regionale": la legge regionale 16/6/94, n.18, come modificata dalla legge regionale 7/8/98, n.37;
- 1.04 "Fondo": il fondo comune immobiliare chiuso istituito ai sensi dell'art. 14-bis della legge 25/1/94, n.86, come modificato dall'art. 3 della legge 23712/96, n.662 e richiamato dall'art. 24, comma 8°, lettera a), della Legge regionale;
- 1.05 "Patrimonio Comune":
- (a) i beni immobili di cui all'art. 24 della Legge Regionale, trasferiti alle ASL con uno o più decreti del Presidente della Giunta regionale;
 - (b) i frutti ed i proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione provvisoria di cui all'articolo 24, comma 9, della Legge Regionale;
 - (c) le quote del fondo di pertinenza delle ASL;
 - (d) i proventi rivenienti dalla gestione del Fondo;
 - (e) le somme derivanti dal rimborso parziale o integrale delle quote del Fondo;
 - (f) i corrispettivi derivanti dalle quote del Fondo e dal loro collocamento;
 - (g) i frutti ed i proventi derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione degli immobili non apportati al Fondo ai sensi dell' art. 24, comma 4°, lettera b), e comma 5°, della Legge Regionale;
 - (h) ogni altro cespite, attività, somma di denaro, credito, titolo, bene mobile od immobile che venga trasferito, anche a titolo gratuito, alle ASL pro-indiviso;
 - (i) ogni altro cespite , attività, frutto, interesse, canone, corrispettivo, rendita, provento, somma di denaro, credito, titolo, bene mobile od immobile che rivenga a qualsiasi titolo dalla gestione, anche pregressa, dall'impiego, dall'investimento o da ogni altra forma di utilizzazione dei beni indicati nelle precedenti lettere (a)-(h).

ARTICOLO 2

- Destinazione dei beni immobili -

2.01 Beni immobili. Le ASL, salvo quanto previsto dal successivo art. 2.03, non potranno servirsi dei beni immobili che fanno parte del Patrimonio Comune, neanche nei limiti della propria quota, se non in conformità a quanto disposto dall'articolo 24 della Legge Regionale, che si intende qui



[Handwritten signature]

interamente trascritto ed al quale le ASI. dichiarano di vincolarsi anche per ciò che attiene ai reciproci rapporti negoziali.

2.02 Estensione del divieto. Il divieto di cui al precedente articolo 2.01 non può essere superato neanche attraverso una deliberazione assunta con il consenso unanime delle ASL.

2.03 Concessione in uso dei beni. Le ASL potranno comunque deliberare, con le maggioranze previste dall'art. 4.03, se ed a quali condizioni concedere, per l'esclusivo conseguimento dei fini istituzionali, ad una o più ASL, uno o più immobili. La deliberazione è assunta con l'astensione della/e ASI. in favore delle quali si intenda concedere l'immobile. La quota di rispettiva pertinenza non verrà computata ai fini della regolare costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.

ARTICOLO 3

- Partecipazione alle spese -

3.01 Spese di ordinaria amministrazione. Ciascuna ASL concorre, in base ai fondi disponibili provenienti dalla gestione comune e in proporzione alla propria quota di partecipazione alla comunione, alle spese di ordinaria amministrazione necessarie per la gestione e per la conservazione del Patrimonio Comune ed a quelle deliberate con le maggioranze di cui al precedente articolo 4.02 o assunte dall'amministratore di cui al successivo art.5.

3.02 Spese di straordinaria amministrazione. (a) Ciascuna ASL concorre, in base ai fondi disponibili provenienti dalla gestione comune e in proporzione alla propria quota di partecipazione alla comunione, alle spese di straordinaria amministrazione.

(b) La determinazione delle spese di straordinaria amministrazione necessarie per la gestione e per la conservazione del Patrimonio Comune avverrà sulla base di un piano di spesa semestrale redatto dall'amministratore nei limiti del disponibile.

ARTICOLO 4

- Amministrazione -

4.01 Diritto di partecipazione all'amministrazione. Tutte le ASL hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune nei termini stabiliti dalle disposizioni che seguono e in proporzione al valore delle rispettive quote.

4.02 Assemblea ordinaria. (a) La nomina dell'amministratore di cui al successivo articolo 5 nonché gli atti di disposizione di cui al comma 7° dell'art. 24 della Legge Regionale e la deliberazione avente ad oggetto la stipula delle convenzioni di cui al comma 9° dell'art. 24 della stessa legge Regionale sono deliberati nel corso di una riunione assembleare, che si representerà regolarmente



[Handwritten signature]

costituita con la presenza di tante ASL che rappresentino almeno la metà della comunione calcolata secondo il valore delle rispettive quote di partecipazione; la deliberazione sarà adottata a maggioranza assoluta dei presenti, secondo il valore delle rispettive quote di partecipazione.

(b) Se le ASL intervenute non rappresentano complessivamente la percentuale richiesta alla lettera (a), l'assemblea deve essere nuovamente convocata entro trenta giorni dalla convocazione della precedente. In seconda convocazione l'assemblea delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il valore complessivo delle quote di partecipazione alla comunione delle ASI presenti. La deliberazione sarà adottata a maggioranza assoluta dei presenti, secondo il valore delle rispettive quote di partecipazione.

(c) L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte all'anno.

4.03 Assemblea straordinaria. (a) Gli atti di straordinaria amministrazione sono deliberati con il voto favorevole di tante ASL che rappresentino i due terzi del valore complessivo della comunione, calcolati secondo il valore delle rispettive quote.

(b) Se le ASI intervenute non rappresentano complessivamente la percentuale richiesta alla lett. a, l'assemblea deve essere nuovamente convocata entro trenta giorni dalla convocazione della precedente. In seconda convocazione l'assemblea delibera, sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, col voto favorevole di tante ASL che rappresentino almeno un terzo del valore complessivo della comunione calcolato secondo il valore delle rispettive quote.

© Gli atti di alienazione o di costituzione di altri diritti reali sugli immobili e gli atti di disposizione di cui al comma 6° dell'art. 24 della Legge Regionale sono deliberati con le maggioranze previste dal precedente articolo 4.03(a) nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente e in particolare di quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs.502/92, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, .

4.04 Svolgimento delle Assemblee. (a) Le deliberazioni previste nei precedenti paragrafi 4.02 e 4.03 sono adottate nel corso di una riunione alla quale tutte le ASL hanno diritto di intervenire attraverso il Rappresentante Legale o soggetto incaricato dallo stesso mediante delega scritta.

(b) Tutte le ASL sono preventivamente informate delle materie poste all'ordine del giorno mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata dall'amministratore alla sede legale di ciascuna ASI, almeno dieci giorni prima della riunione. In caso di particolare urgenza, la comunicazione può essere effettuata a mezzo telegramma, da inviare almeno tre giorni prima della riunione.

(c) La convocazione può essere richiesta da tante ASI che rappresentino almeno un terzo della comunione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'amministratore e alle altre ASL presso le rispettive sedi legali contenente l'indicazione delle materie da inserire

A circular stamp with the word "SEGRETARI" around the perimeter. In the center, there is a signature and some illegible text. The stamp is partially overlapping the bottom right corner of the page.

nell'ordine del giorno. Entro cinque giorni dal ricevimento di tale comunicazione, ciascuna ASL ha diritto di richiedere, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'amministratore e alle altre ASI, presso le rispettive sedi legali, l'integrazione dell'ordine del giorno.

(d) Le riunioni e le eventuali deliberazioni devono constare da verbale, sottoscritto da tutti i partecipanti alla riunione e dall'amministratore in qualità di segretario e nel quale dovranno essere riassunte, su richiesta delle ASL, le loro dichiarazioni. I verbali sono trascritti in apposito libro, tenuto a cura dell'amministratore.

(e) Le deliberazioni così adottate sono vincolanti per tutte le ASL, ancorchè assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 5


- Atti di gestione corrente e di ordinaria amministrazione -

5.01 Amministratore. (a) Il compimento degli atti di Gestione Corrente nonché degli atti inerenti all'ordinaria amministrazione è delegato ad un amministratore nominato con le maggioranze di cui al precedente articolo 4.02(a).

(b) Può essere nominato amministratore esclusivamente una persona fisica che abbia ricoperto, nel corso degli ultimi dieci anni, incarichi di amministratore o di alta dirigenza in società o enti del settore immobiliare, creditizio, finanziario, assicurativo, aventi capitale o fondo di dotazione non inferiore a dieci miliardi di lire, per uno o più e periodi complessivamente non inferiori a tre anni e che non sia legata ad alcun ente od organismo del Servizio Sanitario Nazionale da rapporti di natura organica, contrattuale o professionale.

(c) L'amministratore non deve aver svolto incarichi amministrazione, direzione e controllo in enti successivamente sottoposti ad amministrazione straordinaria od a liquidazione coatta amministrativa o in enti ed società del settore immobiliare, assicurativo e finanziario che siano stati sottoposti alle procedure di amministrazione straordinaria ai sensi della legge 12/8/82, n. 576 e della legge 23/3/83, n. 77, ovvero a procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, almeno per i due esercizi precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto avrà la durata di tre anni dall'adozione dei provvedimenti stessi.

(d) L'amministratore non deve aver riportato condanne per delitti contro il patrimonio, contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni o per i quali siano stati sottoposti a misure di prevenzione, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.



(c) Può essere nominato amministratore soltanto chi sia in possesso dei requisiti di eleggibilità previsti dall'art. 2382 del Codice Civile e dei requisiti di onorabilità previsti per i direttori generali, amministrativi delle unità sanitarie locali dall'art. 3, comma 11°, del decreto legislativo 30/12/92, n.502, come modificato dal D.Lgs. n. 229/1999, e dall'art. 1, comma 1°, del D.L. 27/8/94, n.512, convertito dalla legge 17/10/94, n. 590.

(f) L'amministratore non può essere scelto tra coloro che risultano essere stati revocati, sospesi o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 3, comma 6 e 7, del decreto legislativo 30/12/92, n. 502 e successive modificazioni e/o dell'art. 1, comma 1°, del decreto legge 27/8/94, n.512, convertito dalla legge 17/10/94, n.590, recante "Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle unità sanitarie locali".

5.02 Poteri. (a) La deliberazione di cui ai precedenti articoli 5.01(a) e 4.02 determina i poteri attribuiti all'amministratore nei limiti della gestione corrente e dell'ordinaria amministrazione ed il compenso ad esso spettante.

(b) Rientrano in ogni caso nella "gestione corrente", ai sensi e per gli effetti di cui al presente articolo, tra l'altro, le operazioni e gli adempimenti necessari:

- i) alla convocazione delle riunioni delle ASL ai sensi del precedente articolo 4.04;
- ii) alla esecuzione delle deliberazioni assunte dalle ASL ai sensi dei precedenti articoli 4.02 e 4.03;
- iii) alla riscossione di frutti, interessi, canoni, corrispettivi, rendite o proventi, che rinvengano a qualsiasi titolo dalla gestione, dall'impiego, dall'investimento o da ogni altra forma di utilizzazione del Patrimonio comune;
- iv) all'impiego delle somme di cui alla precedente lettera (iii) in conformità di quanto previsto dalla successiva lettera d);
- v) alla erogazione delle spese di cui al precedente articolo 3;
- vi) alla tenuta del libro dei verbali di cui al precedente articolo 4.04. (d)

c) Con deliberazione assunta con le maggioranze di cui all'articolo 4.03 (a) possono essere attribuiti all'amministratore poteri eccedenti la ordinaria amministrazione.

d) Salva deliberazione adottata con il consenso unanime delle ASL, le somme di cui alla lettera (iii) del paragrafo 5.02 (b), detratte le spese di cui alla lett.(v), in attesa della definitiva destinazione secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6, sono impiegate mediante la sottoscrizione e/o l'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato, dalla Regione o da altre enti pubblici.

5.03. Bilancio Previsionale e Rendiconto. (a) All'inizio di ciascun anno l'amministratore redige un Bilancio Previsionale relativo all'esercizio in corso.

(b) Alla fine di ciascun anno l'amministratore deve rendere il conto della sua gestione.



[Handwritten signature]

5.04. Durata. (a) L'amministratore dura in carica cinque anni e potrà essere rieletto alla scadenza del mandato

b) L'amministratore potrà essere revocato solo in presenza di giusta causa, con le maggioranze di cui al precedente articolo 4.02.

ARTICOLO 6

-Destinazione dei proventi-

Le somme di cui alla precedente lettera (iii) del paragrafo 5.02(b), detratte le spese, sono destinate, d'intesa con la Regione, in parte alle singole Aziende, in proporzione alla propria quota di partecipazione al patrimonio comune e al rimborso delle somme previste all'art. 85 della L.R. 7/6/99 n. 7, e in parte alla Comunione, la quale deciderà quanto destinare alla manutenzione dei beni in comunione e quanto destinare alla conferma degli investimenti di cui al paragrafo 5.02(d).

ARTICOLO 7

-Atti di disposizione della quota-

Per tutta la durata della comunione le Asl non possono rinunciare o cedere a nessun titolo, in tutto o in parte, la propria quota di comproprietà sul patrimonio comune, né costituire sulla stessa diritti reali di godimento o di garanzia.

ARTICOLO 8

- Durata-

8.01. Impegno a rimanere in comunione. Le ASL si impegnano a rimanere in comunione per dieci anni, rinunciando per lo stesso termine a chiedere lo scioglimento della comunione medesima.

8.02 Rinnovo della comunione. Successivamente alla scadenza del termine di durata, le ASL potranno rinnovare la convenzione, nel rispetto dei provvedimenti e delle disposizioni regionali.

ARTICOLO 9

-Modificazioni del regolamento di comunione-

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 24, comma 2°, della Legge Regionale, ai sensi del quale la Giunta regionale "provvede a definire (...) il regolamento di comunione", qualora una modificazione del quadro normativo od il sorgere di nuove istanze rispetto a quelle contenute nella Legge Regionale impongano una revisione del contenuto della presente Convenzione, la giunta regionale provvederà , anche su eventuale richiesta delle stesse ASL, a valutare e stabilire con



[Handwritten signature]

apposita deliberazione le eventuali modifiche da apportare alla suddetta convenzione; le ASL si impegnano reciprocamente a recepire dette modifiche nella presente Convenzione.

ARTICOLO 10

-Controversie-

10.01 Arbitrato. Qualsiasi controversia tra le Asl comunque derivante od occasionata dalla Convenzione, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione ed eccettuate solo quelle che per legge non possono essere devolute ad arbitri, sarà dalle stesse rimessa alla decisione di un collegio arbitrale di tre membri, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed un terzo nominato dall'Assessore alla Salvaguardia e cura della salute. Gli arbitri saranno scelti tra soggetti di comprovata autonomia ed indipendenza e comunque non legati alle ASL da alcun rapporto di tipo organico, contrattuale o professionale.

10.02 Procedimento arbitrale. (a) Il procedimento arbitrale così instaurato avrà carattere rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto. La loro determinazione, che dovrà essere comunicata alle parti entro centottanta giorni dall'accettazione della nomina del Collegio Arbitrale, sarà vincolante per le parti a far data dalla sua sottoscrizione.

(b) il collegio arbitrale avrà sede a Roma, nel luogo che sarà stabilito dal suo presidente.

10.03 Foro competente. Fermo restando quanto sopra previsto, ogni eventuale procedimento giudiziario comunque relativo a questa convenzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma.


ARTICOLO 11

-Disposizioni generali-

11.01 Indici e rubriche. Gli indici e le rubriche contenuti nella convenzione sono stati posti al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell'interpretazione della stessa.

11.02 Rinvii e richiami. Salvo che risulti diversamente dalla Convenzione, i rinvii ed i richiami qui contenuti ad articoli, paragrafi, punti od allegati si intendono riferiti ad articoli, paragrafi, punti od allegati di questa Convenzione.

11.03 Comunicazioni. Salvo quanto disposto dall'art. 4.04 (b), qualsiasi comunicazione richiesta o consentita in forza della convenzione o comunque afferente a quest'ultima od alle posizioni giuridiche da essa derivanti dovrà essere effettuata per iscritto e si intenderà efficacemente e



validamente eseguita (i) in caso di spedizione a mezzo lettera o telegramma, al ricevimento della stessa presso la sede legale (ii) in caso di spedizione a mezzo telefax, nel momento in cui il destinatario abbia confermato (anche a mezzo telefax) il ricevimento della stessa.

11.04 Tolleranza. L'eventuale tolleranza di una delle ASL di comportamenti da altre ASL, posti in essere in violazione delle disposizioni contenute in questa Convenzione non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni ai termini ed alle condizioni previsti nella Convenzione stessa.

Letto, approvato e sottoscritto

ASL Roma A

ASL Roma B

ASL Roma B

.....

.....

.....



pa